

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Andrea Morsillo, dal Prof. Avv. Raffaele Titomanlio, dal dr. Giulio Maisano, Componenti; con l'assistenza del Rappresentante AIA, dott. Paolo Fabricatore e del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra si è riunita il giorno 28 giugno 2011, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(545) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE CALAIO' (Calciatore A.C.Siena spa), e della SOC. A.C.SIENA SPA • (nota N° 8329/1723 pf 09-10 del 4.5.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.5.2011 il Procuratore Federale e il Vice Procuratore Federale hanno deferito avanti questa Commissione il signor Emanuele Calaiò' per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS e 13, comma 4, Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 21, comma 5) *“per aver stipulato con l'A.C. Siena in data 26.6.2009 un contratto senza l'indicazione del proprio agente o la dichiarazione di non essere stato assistito da nessun agente”*, nonché la Società AC Siena Spa per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle violazioni contestate al suo tesserato.

In data 22.6.2011 i deferiti hanno trasmesso memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento e, in subordine, per l'irrogazione di una sanzione contenuta nei minimi edittali.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 10.000,00 per Calaiò e di € 15.000,00 per la Soc. Siena.

E' altresì comparso il difensore dei deferiti che ha ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte nella memoria depositata, concludendo per il proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Risulta agli atti che in data 26.6.2009 veniva sottoscritto il contratto per la prestazione di attività sportiva tra il calciatore Calaiò' e la Società Siena e che detto contratto, alla voce *“Cognome e nome dell'agente del calciatore”*, non reca alcuna indicazione né in merito al nominativo dell'agente né all'assenza di assistenza da parte di un agente in favore del calciatore.

Tale modalità di compilazione del modulo di contratto si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 13, comma 4, Regolamento Agenti in vigore all'epoca dei fatti (poi integralmente trasfuso nell'art. 21, comma 5 del Regolamento oggi vigente) che, testualmente, prescriveva *“Ove il calciatore si sia avvalso dell'opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato nel contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un Agente, deve essere fatta espressa menzione nel contratto”*.

Dunque, la norma, significativamente inserita tra i *“Doveri dei Calciatori”*, imponeva al signor Calaiò di indicare o il nominativo dell'agente con l'assistenza del quale era stato

stipulato il contratto con il Siena ovvero comunque di specificare, in maniera espressa, che detto contratto si era concluso senza l'assistenza di alcun agente.

Sul punto, non colgono nel segno le osservazioni difensive atteso che la specificazione richiesta dalla disposizione - di non essersi avvalso dell'opera di alcun agente per la conclusione del contratto - ben si attaglia al caso concreto nel quale il deferito non avrebbe potuto fruire dell'attività del proprio agente, signor Alessandro Moggi, inibito per anni quattro dagli Organi della Giustizia Sportiva. Il modello di contratto, del resto, offre ampio spazio per l'inserimento della specificazione.

La condotta sopra descritta concreta, ad avviso della Commissione, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS, sotto il profilo della trasparenza dell'agire del tesserato.

Alla responsabilità del tesserato consegue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima pertanto eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda nei confronti di Emanuele Calaiò;

€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda nei confronti della Società AC Siena Spa.

(477) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO GALLI (all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di responsabile del S.G. dell'A.C.Milan spa), del sig. BRUNO COVER (all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente del S.G. dell' ASD Liventinagorghense), e delle SOCIETÀ A.C.MILAN spa e ASD LIVENTINAGORGHENSE • (nota N°. 7899/979 pf09-10/SP/blp del 21 aprile 2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 21.4.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- i signori Filippo Galli, Responsabile del Settore Giovanile della Società AC Milan Spa. e Bruno Cover, Responsabile del Settore Giovanile della A.S.D. Liventinagorghense, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare "1. *Organizzando e facendo svolgere il provino per giovani calciatori disputato in data 11.10.2009 presso il Centro Sportivo di Vismara (MI), in collaborazione con la Società ASD Liventinagorghense, senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico; 2. omettendo ogni controllo in ordine alla verifica dell'età dei giovani calciatori partecipanti al provino ed in particolare dei giovani atleti Billeci Alessio e Bazzo Michael entrambi di età inferiore agli anni dodici; 3. omettendo ogni controllo in ordine al preventivo rilascio di nulla osta della Società di provenienza dei calciatori visionati in particolare dei giovani atleti Billeci Alessio e Bazzo Michael*";
- le Società AC Milan Spa e ASD Liventinagorghense per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle violazioni contestate ai loro tesserati.

In data 17.6.2011 i deferiti Galli e AC Milan hanno trasmesso memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione per Galli, mesi sei di inibizione per Cover, ammenda di € 10.000,00 per la Società Milan e

ammenda di € 900,00 per la Società Laventinagorghense. È altresì comparso il difensore della Società Milan e del signor Filippo Galli, che ha concluso per il proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Dagli atti del procedimento risulta che in data 11.10.2009 i calciatori Bazzo e Billeci, all'epoca infradodicenni e tesserati con la ASD Torre, si sono recati presso il Centro Sportivo del Settore Giovanile dell'AC Milan "Vismara", unitamente ai propri genitori e a calciatori e tecnici della ASD Liventinagorghense, per una "*seduta di allenamento scuola calcio (manifestazione propagandistica del gioco del calcio) con i tecnici dell'AC MILAN*".

Risulta altresì che i predetti calciatori non avevano ottenuto il nulla osta dalla ASD Torre per la partecipazione all'evento, così come del resto confermato dai rispettivi genitori in sede di audizione.

Mentre nessun dubbio può seriamente nutrirsi sulla presenza dei due giovani calciatori presso il Centro "Vismara", in contrasto con le determinazioni della Società di appartenenza, altrettanto non può affermarsi con riguardo alla natura e allo scopo dell'evento, con particolare riguardo all'intento simulatorio contestato nell'atto di deferimento.

Tutti i soggetti sentiti nel corso del procedimento (ad eccezione del Presidente della ASD Torre, di cui si dirà) hanno infatti escluso la finalità selettiva dell'incontro svoltosi presso il Centro Sportivo Vismara, collocandolo al contrario nell'ambito della normale attività di cooperazione tra l'AC Milan e le Scuole Calcio autorizzate a valersi dell'indicazione del nome e del marchio di tale Società.

Ciò pare peraltro trovare conferma non solo nella richiesta inoltrata in data 5.10.2009 dalla Liventinagorghense alla ASD Torre, avente ad oggetto il nulla osta per Bazzo e Billeci per la partecipazione "*ad una seduta di allenamento scuola calcio (manifestazione propagandistica del gioco del calcio) con i tecnici dell'AC MILAN*", prevista per la successiva domenica 11.10.2009 presso il Centro del Settore Giovanile della Società milanese sito in Vismara, ma anche e soprattutto nelle previsioni del contratto stipulato tra la Liventinagorghense e l'AC Milan, prodotto dalla difesa dei deferiti, e in particolare nell'art. 26 di detto contratto che prevede la possibilità per l'Associazione contraente, la Liventinagorghense appunto, di "*fruire ... della consulenza di tecnici e altri specialisti del MILAN per favorire lo sviluppo tecnico delle squadre ... comprendenti giovani calciatori di età compresa tra i 9 e i 16 anni*".

D'altra parte, la natura di "provino" dell'incontro svoltosi il 10.11.2009 viene unicamente affermata dal legale rappresentante della ADS Torre che, tuttavia, ha - per sua stessa ammissione - una conoscenza indiretta della vicenda, riportando quanto a lui riferito dai propri collaboratori che a loro volta lo avrebbero appreso da alcuni (non meglio identificati) giovani calciatori.

Tutto ciò senza considerare che un provino per infradodicenni residenti nella provincia di Treviso non avrebbe avuto nessuno scopo pratico per la Società AC Milan, che non avrebbe comunque potuto tesserare i calciatori.

Va dunque esclusa, alla luce delle risultanze in atti, la natura di "provino" o "selezione precoce" dell'incontro svoltosi presso il Centro "Vismara", con la conseguente necessità di prosciogliere gli odierni deferiti dagli addebiti così come formulati nell'atto di deferimento.

Resta tuttavia da valutare, ad avviso della Commissione, la condotta del signor Cover e della ASD Liventinagorghense sotto il diverso profilo dell'aver comunque consentito a giocatori tesserati con altra Società di partecipare ad iniziative sportive dagli stessi organizzate, ben consapevoli dell'assenza di alcuna autorizzazione in tal senso da parte della Società di appartenenza dei ragazzi. Tale condotta non pare però ricompresa nell'attuale contestazione, sicchè gli atti devono essere restituiti alla Procura Federale per l'eventuale ulteriore corso.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione delibera di prosciogliere i signori Filippo Galli e Bruno Cover, nonché le Società AC Milan Spa e ASD Liventinagorghense dagli addebiti contestati.

Restituisce gli atti alla Procura Federale per l'eventuale ulteriore corso nei confronti del signor Cover e della ASD Liventinagorghense.

(536) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore Delegato Soc.A.C.Pavia srl) e della SOC. A.C.PAVIA SRL • (nota N°. 8913/976pf10-11/ AM/ma del 20 maggio 2011).

Con atto del 20 maggio 2011 Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Alessandro Zanchi, amministratore delegato della Pavia Calcio s.r.l. e la stessa società Pavia Calcio s.r.l. per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per avere tenuto, nei riguardi del sig. Massimo Londrosi, direttore generale del Casale Calcio, un comportamento gravemente minaccioso ed ingiurioso, a mezzo dell'utenza telefonica, in conseguenza del fatto che questi avrebbe invitato il sig. Pasquale Gigliotti, all'epoca collaboratore del Pavia Calcio, a denunciare alla Procura Federale le indebite pressioni che aveva ricevuto dallo stesso Zanchi per rinunciare al corso per direttori sportivi di Coverciano; la società AC Pavia Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS per il comportamento antiregolamentare tenuto dal suo Amministratore delegato.

I deferiti hanno presentato memoria chiedendo l'assoluzione dagli addebiti disciplinari.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per la Pavia Calcio Srl e di quella dell'inibizione per la durata di 18 mesi per lo Zanchi.

Motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Il procedimento trae origine dall'istanza in data 1 ottobre 2010, indirizzata al Presidente Federale della FIGC, con la quale il sig. Massimo Londrosi, direttore generale e direttore sportivo dell'AS Casale Calcio, chiede di essere autorizzato - ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto Federale - ad adire le vie legali nei confronti del sig. Alessandro Zanchi, amministratore delegato e legale rappresentante della società Pavia Calcio Srl, per avere ricevuto da quest'ultimo sulla propria utenza telefonica tre distinti sms, contenenti ingiurie ed offese personali, nonché minacce fisiche.

Con nota prot. n. 721.1/ADS/Segr. del 22 ottobre 2010 il Segretario Federale della FIGC, ha risposto a detta richiesta rappresentando che non erano state ravvisate nella specie le gravi ragioni d'opportunità per la concessione della richiesta autorizzazione ed aveva inoltrato alla Procura Federale la predetta istanza per le valutazioni di competenza.

Il Londrosi, nella richiesta del 1 ottobre 2010, denunciava di avere ricevuto sulla propria utenza mobile tre distinti sms dal sig. Alessandro Zanchi, amministratore delegato e legale rappresentante della società Pavia Calcio Srl, contenenti ingiurie e offese personali, nonché minacce fisiche per il fatto che egli, essendo venuto a conoscenza di indebite e minacciose pressioni esercitate dallo Zanchi sul signor Pasquale Gigliotti, collaboratore della società Casale Calcio e nella precedente stagione sportiva collaboratore del Pavia Calcio, affinché rinunciasse a partecipare al Corso per Direttori Sportivi, in corso di svolgimento a Coverciano, a favore proprio dello Zanchi non ammesso per irregolarità varie e che, in conseguenza di ciò, egli invitava il Gigliotti a inviare un esposto alla Procura Federale per denunciare il fatto.

In sede di audizione il sig. Londrosi, nel confermare quanto segnalato nell'esposto, ha mostrato in visione due sms da lui ricevuti in data 3 e 4 settembre 2010 sulla propria utenza telefonica cellulare, da parte dello Zanchi, del seguente testuale tenore "vieni a comunicarmelo di persona coniglio che non sei altro!! ti sei voluto fare - *omissis* - miei ora ci sei dentro pure tu scappa come hai fatto al mercato ma tanto prima o poi ti trovo fosse l'ultima cosa che faccio in vita mia giuro su dio"; "ma tu sei davvero un uomo di - *omissis* - , sei anche peggio di quanto pensavo. Adesso vedrai che scherzino ti preparo.....", I fatti denunciati nell'esposto hanno trovato puntuale e documentata conferma anche nelle dichiarazioni, rilasciate in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, dallo stesso Zanchi che ha ammesso la paternità dei predetti messaggi pur con la giustificazione che essi "sono stati inviati sotto lo stimolo irrazionale della rabbia".

Osserva la Commissione che il suddetto comportamento del Sig. Alessandro Zanchi tenuto nei confronti del sig. Massimo Londrosi, direttore generale del Casale Calcio, a mezzo dell'utenza telefonica, conseguente al fatto che questi avrebbe invitato il sig. Pasquale Gigliotti, all'epoca collaboratore del Pavia Calcio, a denunciare alla Procura Federale le indebite pressioni che aveva ricevuto dallo stesso Zanchi per rinunciare al corso per direttori sportivi di Coverciano, è certamente qualificabile come gravemente ingiurioso e minaccioso. Il medesimo comportamento del sig. Alessandro Zanchi si pone in evidente contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità affermati dall'art. 1 comma 1 del CGS.

La AC Pavia Srl risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS per il comportamento antiregolamentare tenuto dal suo tesserato e legale rappresentante della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione, considerata anche la recidiva, stima eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
€ 7.000,00 (settemila/00) di ammenda nei confronti della Società Pavia Calcio Srl;
mesi 8 (otto) di inibizione nei confronti di Zanchi Alessandro.

(501) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico della Soc.Aurora Pro Patria 1919 srl) e della SOC. AURORA PRO PATRIA SRL • (nota N°. 8106/1147 pf10-11/AM/ma del 27 aprile 2011).

Con atto di deferimento del 27.4.2011 il Procuratore Federale della FIGC ha deferito:

- 1) Massimo Pattoni, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 43 NOIF per non avere, nella sua qualità di legale rappresentante p.t della società Pro Patria 1919 Srl, posto il dirigente sanitario della società, dott. Giuseppe Monti, nelle condizioni di sottoporre gli interessati agli accertamenti clinico-diagnostici alla scadenza prevista dalla normativa vigente e, comunque, per non aver fatto sottoporre i calciatori della propria squadra ai dovuti accertamenti clinici;
- 2) la Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio legale rappresentante come sopra specificata.

Il deferimento prende le mosse dalla comunicazione 6.2.2011 inoltrata alla Pro Patria 1919, al settore tecnico di Coverciano e alla Segreteria della Lega Pro dal Dr. Giuseppe Monti, già responsabile sanitario della predetta società, con cui egli, dimettendosi dalla carica, lamentava di non essere stato posto nelle condizioni di poter operare i semestrali controlli sanitari sui giocatori, come richiesto dall'art. 43 NOIF.

I deferiti hanno presentato memoria difensiva.

All'udienza del 28.6.2011 il rappresentante della Procura ha chiesto per il Pattoni la sanzione di 1 mese di inibizione e 10.000,00 € di ammenda e per la Società quella dell'ammenda di € 5.000,00.

I deferiti hanno insistito per il proscioglimento.

La responsabilità del Pattoni risulta indubbiamente acclarata, atteso che il Dr. Giuseppe Monti, con deposizione da ritenersi assolutamente attendibile anche perché confermata dalla sua comunicazione del 6.2.2011, ha ribadito al collaboratore della Procura Federale che a fine gennaio 2011 era scaduto il termine per eseguire i necessari controlli semestrali previsti dall'art. 43 NOIF, senza che essi fossero stati svolti, nonostante le sue ripetute sollecitazioni in merito e ciò a causa del mancato pagamento di quanto dovuto dalla società alle strutture di riferimento, circostanza questa che ha oggettivamente impedito "di ottenere le visite specialistiche e gli appuntamenti per gli esami strumentali necessari ad un'adeguata tutela sanitaria dei giocatori" (cfr. lettera a firma Monti del 6.2.2011).

Né risulta che le vaghe e generiche giustificazioni accampate del Pattoni siano idonee a legittimare o giustificare l'illegittimo comportamento tenuto.

Ciò detto, non vi è chi non veda che nella specie il Pattoni ha violato il combinato disposto dell'art. 1 comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 43 NOIF, con la conseguenza che i giocatori tesserati per la Pro Patria 1919 Srl non sono stati tempestivamente sottoposti ai necessari e doverosi controlli medici.

P.Q.M.

irroga le seguenti sanzioni a:

- 1) Massimo Pattoni mesi 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda;
- 2) alla Società Pro Patria 1919 Srl l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(576) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico della Soc. Aurora Pro Patria 1919 srl) e della SOC. AURORA PRO PATRIA SRL • (nota N°. 9300/1189 pf10-11/AM/ma del 18 maggio 2011).

Con provvedimento del 18 maggio 2011 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Pattoni Massimo, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, e dell'articolo 8 comma 15, C.G.S., per non avere provveduto al pagamento delle somme dovute in base al lodo del Collegio Arbitrale e/o la Lega Italiana Calcio Professionistico emesso in data 21 gennaio 2011 in seguito alla controversia insorta tra la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl ed il proprio calciatore Sarno Vincenzo, e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, delle violazioni ascritte al suo Amministratore Unico e Legale rappresentante.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per la durata di mesi dieci per il Pattoni e della penalizzazione di tre punti da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 e dell'ammenda di € 8.000,00 per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Il procedimento trae origine dalle note inviate in data 23 febbraio 2011 e 11 maggio 2011 dall'Avv. Sara Agostini, nella qualità di difensore del calciatore Sarno Vincenzo, con le quali comunicava l'inottemperanza da parte della Aurora Pro Patria 1919 Srl, nei termini

previsti, a quanto deciso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Con lodo del 21 gennaio 2011 il Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico a definizione della vertenza n. 2010.00060 aveva condannato la Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. a corrispondere al calciatore Vincenzo Sarno la somma lorda di Euro 67.848,06 per retribuzioni dall'1 luglio 2010 al 21 gennaio 2011, Euro 1.018,00 per interessi e rivalutazione monetaria, oltre interessi e spese legali oltre spese generali e compensi ai componenti del Collegio Arbitrale.

Detta delibera è stata notificata, completa delle motivazioni, con raccomandata inviata il 4 febbraio 2011 e ricevuta dalla Aurora Pro Patria 1919 Srl in data 9 febbraio 2011 e trasmessa copia in pari data anche al calciatore ricorrente Sarno Vincenzo.

Il pagamento in favore del Sarno, relativamente alle somme di cui alla delibera del Collegio Arbitrale, andava effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, in conformità al richiamato art. 8, comma 15, del CGS.

La violazione contestata risulta documentalmente provata. L'inadempienza di cui sopra costituisce un'inettemperanza al deliberato di un organo federale e integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 8 comma 15 del CGS, ascrivibile alla Aurora Pro Patria 1919 Srl per avere disatteso il pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Sarno Vincenzo, nei termini dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento deliberativo stesso. Tale inadempimento è da ascrivere al legale rappresentante della stessa Aurora Pro Patria 1919 Srl, signor Pattoni Massimo per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni addebitate al suo legale rappresentante.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo, tenuto conto delle proprie decisioni assunte in casi analoghi di mancato pagamento di emolumenti.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 e € 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl;
10 (dieci) mesi di inibizione per Pattoni Massimo.

(554) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO MBONDE GANJE (Calciatore AD Voluntas Spoleto) e e della SOC. AD VOLUNTAS SPOLETO • (nota N° 9116/1743pf09-10/AM/ma del 26 maggio 2011).

In data 23 maggio 2010, veniva disputato, presso lo Stadio "Montoni" di Boville Ernica, l'incontro calcistico di spareggio del Girone "F" della Serie "D" tra le Società Boiano e Renato Curi Angolana. La direzione dell'incontro veniva affidata all'Arbitro Sig. Francesco Castrignanò della Sezione AIA di Brindisi.

In seguito allo svolgimento della gara, il Sig. Gabriele Bankowski, Presidente della Società Renato Curi Angolana, in data 27 maggio 2010, trasmetteva alla CAN "D" un telegramma nel quale rappresentava di aver appreso dai propri collaboratori, dal Dirigente accompagnatore, Sig. Nunzio Gobeo, e dal capitano della squadra, Sig. Alessandro Del Grosso, che l'Arbitro dell'incontro, Sig. Francesco Castrignanò della Sezione di Brindisi, avrebbe rivolto frasi offensive e intimidatorie nei confronti dei calciatori della Società Renato Curi Angolana e, in particolare, avrebbe indirizzato frasi di contenuto razzista nei

confronti del Sig. Ganje Enrico Mbonde, calciatore, *in illo tempore*, della Società Renato Curi Angolana.

La Procura Federale, svolte le approfondite indagini del caso e rilevato che il fatto ascritto all'arbitro, Sig. Francesco Castrignanò della Sezione di Brindisi, non risultava assistito da alcun elemento di verosimiglianza e non si erano rilevati elementi di fondatezza tali da poter sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio, con provvedimento del 26 maggio 2011, ha disposto l'archiviazione degli atti nei confronti del Sig. Francesco Castrignanò.

La Procura Federale, inoltre, con il medesimo atto del 26 maggio 2011, rilevato che il Sig. Ganje Enrico Mbonde, calciatore poi tesserato con la Società AD Voluntas Calcio Spoleto, pur ritualmente e ripetutamente convocato per rendere le dichiarazioni richieste dalla Procura Federale necessarie per un sollecito e proficuo svolgimento delle attività di indagine, non curava di presentarsi, con ciò ostacolando il corso delle indagini e violando il dettato dell'articolo 1, comma 3, del CGS, deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Ganje Enrico Mbonde e la Società AD Voluntas Calcio Spoleto per rispondere il primo della violazione dell'articolo 1, comma 3, del CGS, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, stante l'addebito mosso al proprio calciatore tesserato.

La Società AD Voluntas Calcio Spoleto ha presentato controdeduzioni che non possono essere positivamente deliberate. La Società in questione, infatti, ha motivato la mancata presentazione del proprio giocatore tesserato, Sig. Ganje Enrico Mbonde, alle due convocazioni disposte dalla Procura, asserendo che *"nella prima convocazione il calciatore era infortunato"* (cfr. pagina 1 delle note difensive datate 13 giugno 2011) e, con riferimento alla ulteriore convocazione, sostenendo che *"purtroppo, probabilmente, per eccesso di superficialità del nostro calciatore, Enrico Mbonde Ganje ha ritenuto che questa convocazione non avesse la giusta importanza, commettendo un'ingenuità, e perché in quelle settimane Ganje era preso da situazioni familiari con congiunti lontani e residenti in Africa"* e *"perché probabilmente si presumeva che ci sarebbe stata un'ulteriore chiamata nel mese di novembre 2010"* (cfr. pagina 2 delle note difensive datate 13 giugno 2011). Tali giustificazioni, prive di qualsivoglia valore giuridico, non possono essere accolte, attesa la gravità del contegno avuto dal Sig. Ganje Enrico Mbonde, il quale, per ben due volte, ha ignorato gli avvisi di convocazione inoltratigli dalla Procura. Giova evidenziare che la Procura, lungi dal considerare sfavorevolmente la sola mancata presentazione alla prima convocazione, ha disposto una seconda convocazione del Sig. Ganje Enrico Mbonde, alla quale non è stato fornito riscontro alcuno.

In virtù di quanto considerato, alla riunione odierna, la Procura Federale ha chiesto infliggersi al Sig. Ganje Enrico Mbonde la sanzione di mesi tre di squalifica ed alla Società AD Voluntas Calcio Spoleto la sanzione di €3.000,00 di ammenda.

Il deferimento è fondato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del C.G.S., infatti, *"ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva"*, nell'ambito dei soggetti gravati dall'obbligo in questione sono compresi anche gli atleti come il Sig. Ganje Enrico Mbonde. È provato *per tabulas* e non oggetto di contestazione, peraltro, che il Sig. Ganje Enrico Mbonde ha ignorato i ripetuti e rituali avvisi di convocazione rivoltigli dalla Procura, con ciò gravemente violando gli obblighi contemplati a proprio carico dalle disposizioni normative di settore vigenti.

Non può dubitarsi, pertanto, che il contegno posto in essere dal Sig. Ganje Enrico Mbonde violi il disposto del citato articolo 1, comma 3, del C.G.S. .

La Società AD Voluntas Calcio Spoleto, inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è oggettivamente responsabile del contegno posto in essere dal proprio giocatore tesserato, Sig. Ganje Enrico Mbonde.

Ai fini della determinazione delle sanzioni, va considerato che, nella riunione odierna, il Sig. Ganje Enrico Mbonde si è scusato per il proprio comportamento.

P.Q.M.

infligge al Sig. Ganje Enrico Mbonde la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica ed alla Società AD Voluntas Calcio Spoleto la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LUCENTI (Calciatore U.S.Siracusa srl) e Roberto CARDINALI (Calciatore Gela Calcio spa) • (nota N°. 7577/638-639pf09-10/AM/ma del 13 aprile 2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,
visto l'art. 34 comma 4 del CGS,

dispone

che la Procura federale depositi presso la Segreteria della Commissione copia dei contratti di prestazione sportiva che risultano sottoscritti da Postiglione Antonio nella stagione sportiva 2009/2010.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 28 giugno 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete